

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria » **(651)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 380, 383
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i>	380, 381, 383
FILETTI	380
GALANTE GARRONE	380, 382
GATTO Eugenio	381
LICINI	381, 383
LUGNANO	381
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	381, 382

IN SEDE REDIGENTE

Esame di proposte di coordinamento dei disegni di legge:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » **(227)** (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » **(372)**;

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » **(9)** (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » **(181)** (D'iniziativa del senatore Endrich):

PRESIDENTE	Pag. 384, 387, 388 e <i>passim</i>
BETTIOL	385
COPPOLA	393, 395
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i>	386, 387, 393
	e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE	386, 388
LICINI	385, 394
LISI	392
LUGNANO	388, 392, 394
MARIANI	387, 393
MARTINAZZOLI	390, 397, 398
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	386, 387, 388 e <i>passim</i>
PETRELLA	386, 396, 398
PETRONE	389, 391, 395 e <i>passim</i>
VIVIANI	386, 387, 397

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria** » (651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 651, che è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati in sede deliberante, concerne l'attribuzione ai coadiutori-dattilografi giudiziari di una indennità collegata ai proventi di cancelleria. La legge 16 luglio 1962, n. 922, ha stabilito il seguente meccanismo di ripartizione dei proventi anzidetti: il 45 per cento ai cancellieri ed il 55 per cento all'erario; su quest'ultima aliquota si vuole ora operare un'ulteriore ripartizione del 15 per cento in favore della categoria dei coadiutori-dattilografi giudiziari ai quali, con provvedimenti legislativi più o meno recenti, sono state affidate, in aggiunta ai servizi di copia, anche mansioni di ordine esecutivo ed altri incarichi (mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di collaborazione in servizi di natura contabile, tecnica e amministrativa) che esorbiterebbero dai compiti d'istituto loro demandati. V'è da rilevare che indennità analoghe sono attri-

buite ad altri ordini giudiziari (così per il personale degli istituti di prevenzione e di pena che usufruisce delle indennità penitenziarie, per gli addetti agli archivi notari e per i dattilografi addetti all'Avvocatura dello Stato, alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato), sicchè il disegno di legge in esame permetterebbe la perequazione con il trattamento riservato a categorie analoghe che prestano servizio presso numerosi altri organismi.

L'applicazione del provvedimento non comporta problemi di copertura, giacchè l'Erario rinunciarebbe ad una parte dei diritti e percentuali sui proventi di cancelleria ad esso assegnati sulla base della citata legge n. 922.

Mi preme infine porre in evidenza che forse sarebbe stato opportuno considerare nel disegno di legge — il quale è assai atteso dalle categorie interessate — anche la posizione dei commessi giudiziari, i quali non partecipano a tale ripartizione. Ho tuttavia accertato che all'altro ramo del Parlamento è in corso di avanzata discussione uno specifico provvedimento, che sarà quanto prima trasmesso al nostro esame. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul provvedimento hanno espresso parere favorevole con osservazioni la 1^a Commissione e parere favorevole la 5^a Commissione.

F I L E T T I . A nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento.

G A L A N T E G A R R O N E . Desidero chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento in merito alla ripartizione percentuale prevista dal provvedimento e sapere in particolare quale è il rapporto fra il numero dei coadiutori-dattilografi che operano nei vari distretti e il numero degli addetti al Ministero di grazia e giustizia e al

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

Consiglio superiore della magistratura. Se ho bene interpretato l'articolo 1, infatti, la quota del 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-giudiziari del distretto si riduce praticamente al 10, stante il fatto che è prevista una detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia in favore della seconda categoria.

GATTO EUGENIO. Sono anch'io favorevole al provvedimento. Desidero tuttavia osservare che attribuire al personale in questione funzioni diverse da quelle di istituto, prima o poi determinerà fatalmente la necessità di un loro riconoscimento giuridico, creandosi nella pubblica amministrazione i presupposti per una situazione di instabilità e per nuove pretese. Ricordo che io stesso, anni fa, mi feci promotore di un disegno di legge per il passaggio degli aiutanti di cancelleria al ruolo di cancellieri, dei quali svolgevano in pratica tutte le mansioni.

Pertanto, mentre preannuncio il mio voto favorevole, auspico che il Governo presenti quanto prima un provvedimento che istituzionalizzi definitivamente le mansioni affidate alla categoria dei coadiutori-dattilografi, comprese quelle attualmente svolte in via di fatto, senza che gli stessi siano più chiamati a compiti non di loro specifica attribuzione.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Nella relazione, ho fatto appunto cenno ai compiti che la categoria di fatto svolge ma che non sono istituzionalizzati da alcuna legge.

GATTO EUGENIO. E proprio questa la ragione per cui — in base anche alla mia passata esperienza di Ministro per la riforma della pubblica amministrazione — ho rivolto al Governo l'invito ad istituzionalizzare le funzioni svolte di fatto dalla categoria.

LUGNANO. A nome del Gruppo comunista, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

LICINI. Anche il mio Gruppo è favorevole al disegno di legge, ma attende la risposta del rappresentante del Governo sui chiarimenti richiesti dal senatore Galante Garrone.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ringrazia la Commissione per la favorevole disposizione nei confronti del disegno di legge, che ha già riportato l'approvazione da parte di tutti i settori della Camera dei deputati e che viene a sanare una evidente situazione di sperequazione della categoria dei coadiutori-dattilografi giudiziari, la quale si trascina ormai da tempo. Rammento, anzi, che l'esigenza era già stata avvertita nella passata legislatura, tanto che un analogo provvedimento non poté essere definitivamente approvato soltanto per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Dico questo per sottolineare la particolare urgenza di approvare il provvedimento e per spiegare i motivi per i quali il Governo si è permesso di farla presente.

Come è stato da più parti rilevato, in modo particolare dal relatore, il quale ha con il consueto acume illustrato il disegno di legge, si tratta di riconoscere un ulteriore beneficio a persone che in effetti già svolgono mansioni superiori a quelle della categoria in cui sono inquadrati. È a tutti nota la situazione degli uffici giudiziari: spesso alle manchevolezze, alle necessità dell'amministrazione, corrisponde la buona volontà di questi coadiutori dattilografi cui, in particolare nei piccoli uffici giudiziari, sono di fatto affidate mansioni che spetterebbero ai cancellieri o ad altro personale.

Il relatore ha fatto anche un accenno alla situazione dei commessi giudiziari, per i quali deve confermare che è in corso di esame alla Camera dei deputati un provvedimento su iniziativa dell'onorevole Pisicchio. Per venire incontro alle esigenze della categoria era stato anche predisposto un disegno di legge da parte del Governo, per il quale il necessario concerto non ha avuto inizialmente un buon esito in quanto il Ministero del tesoro, come di consueto, aveva risposto nega-

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

tivamente. Peraltro il Ministero di grazia e giustizia, proprio in riconoscimento della validità delle rivendicazioni della categoria, ha nuovamente e fermamente invitato il Ministero del tesoro a voler esprimere parere favorevole e consentire così, al più presto, la presentazione al Parlamento anche di questo disegno di legge. Comunque, già con l'approvazione della proposta dell'onorevole Pisicchio si potrebbe avere un notevole miglioramento in tema di concorsi giudiziari.

Il senatore Galante Garrone ha chiesto alcune precisazioni sulla quota dei dattilografi prestanti servizio al Ministero e al Consiglio superiore e su quella di coloro che operano presso le Corti d'appello. Così a bruciapelo non sono in grado di dare una risposta precisa. Rilevo però dalla relazione al testo presentato alla Camera dei deputati che, in base al gettito percentuale dei proventi per l'anno 1971, la quota singola lorda che verrebbe attribuita annualmente ai coadiutori dattilografi giudiziari in servizio nei vari distretti di corte d'appello sarebbe di lire 330.000, pari a lire 27.000 mensili lorde, mentre quella in favore dei coadiutori dattilografi addetti al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura sarebbe leggermente inferiore, e cioè di circa lire 306.000, pari a lire 24.000 mensili lorde. Tuttavia, aggiunge la relazione ministeriale, mentre la media per il personale addetto agli uffici giudiziari viene calcolata in campo nazionale, e può subire in pratica notevoli variazioni fra i diversi distretti, secondo il gettito dei proventi, quella concernente il personale addetto al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura corrisponde esattamente alla quota che detto personale verrebbe a percepire, essendo essa il risultato di una percentuale fissa calcolata sul totale attribuito a tutti i coadiutori dattilografi giudiziari dei vari distretti.

Comunque, le differenze che si possono verificare a questo riguardo sono, come si può facilmente rilevare, di entità estremamente minima. Di conseguenza pregherei il senatore Galante Garrone, che evidentemente intendeva proprio conoscere la diversa

percentuale di pagamento corrisposta agli appartenenti alla categoria dei coadiutori dattilografi a seconda che prestino servizio presso le corti d'appello o presso il Ministero e il Consiglio superiore della magistratura, di ritenere sufficienti le indicazioni che ho fornito, dalle quali emerge come le differenze siano assolutamente minime, e di voler confortare con il suo voto favorevole l'approvazione del disegno di legge.

GALANTE GARRONE. Ho fatto la domanda sia perchè non avevo letto la relazione ministeriale, non essendoci stato fornito lo stampato, sia perchè mi sembrava strana l'elefantiasi di certi gradi giudiziari, perchè 770.000.000 per un biennio significano 385.000.000 l'anno: i due terzi sarebbero 256 milioni e rotti, un terzo 128 milioni e rotti. Ciò significa, in sostanza, che 128 milioni sono divisi tra i coadiutori del Ministero e del Consiglio superiore della magistratura e 256 milioni cioè appena la metà tra quelli operanti presso i distretti delle corti d'appello. Come possa derivarne una cifra individuale annua di 330.000 lire e mensile di 27.000 per i coadiutori del Ministero e del Consiglio e rispettivamente di 306.000 e 24.000 per gli altri mi lascia un po' perplesso. A meno che non si sia incorsi in errori di conteggio.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Evidentemente Ministero e Consiglio superiore hanno un'attività maggiore.

GALANTE GARRONE. Detto in altre parole, significa che ci sono migliaia e migliaia di dattilografi in servizio presso il Ministero e il Consiglio superiore della magistratura.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Neppure in questo caso sono in grado di rispondere con esattezza. Ritengo, tuttavia, che l'intero organico dei coadiutori dattilografi sia di 3.000-3.200 unità. Quindi, tra Ministero e Consiglio superiore ce ne dovrebbero essere

un migliaio. Nel riservarmi di far conoscere con precisione le cifre, faccio ad ogni modo rilevare che se la percentuale può a prima vista impressionare, all'atto pratico si giustifica con la notevole mole di lavoro effettivo svolta, tant'è vero che il Ministero non è mai secondo alle Corti d'appello nel chiedere un incremento dell'organico dei dattilografi, evidentemente perchè il loro numero non è sufficiente, come del resto dimostra il fatto che svolge la funzione di dattilografo chi dovrebbe essere adibito ad altre mansioni.

Per quanto concerne, invece, la richiesta del senatore Gatto, lo stesso valoroso ex Ministro della riforma sa quali e quanti sono stati i contatti a questo e ad altri riguardi presso quel Ministero per ottenere una istituzionalizzazione delle funzioni. Ma come ex Ministro sa anche quali e quante difficoltà sono da superare e quanti scontri si sono già verificati per via delle diverse posizioni assunte dagli organi delle Amministrazioni, e da quelli rappresentativi delle varie categorie, e così via. Fino a questo momento, per quel che attiene ai dattilografi, penso che le funzioni siano già abbastanza precise. Forse è per i cancellieri che persiste una certa disparità di opinioni, soprattutto a causa della famosa questione della analisi delle funzioni, che è ancora oggetto di accurato, attento esame.

Desidero comunque assicurare il senatore Gatto che la sua preoccupazione è anche quella del Governo e che quindi si farà tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo che egli ha così opportunamente indicato.

L I C I N I . Noi voteremo a favore del disegno di legge anche se permane un motivo di perplessità, determinato dal fatto che si sia ritenuto di suddividere i coadiutori dattilografi in due settoni, quelli operanti presso il Ministero e il Consiglio superiore e quelli in attività presso le Corti d'appello. Una suddivisione, sia pure soltanto per la corresponsione dei proventi di cancelleria, che non ha giustificazioni, e che, a causa dell'insufficiente numero di coloro che operano presso le Corti d'appello e della conseguen-

te necessità di aumentarne l'organico, finirà per ridurre ulteriormente la fetta spettante a coloro che non sono dislocati al Ministero o al Consiglio superiore.

Quindi, in caso di aumento dei proventi, la quota riservata agli addetti al Ministero aumenterà proporzionalmente, giacchè il loro numero dovrebbe mantenersi costante, mentre quella *pro capite* in favore dei coadiutori-dattilografi presso i vari distretti subirà un decremento in conseguenza di un eventuale aumento del numero degli addetti.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Le questioni sollevate sono in larga parte chiarite nella relazione che accompagna il provvedimento. Ritengo ad ogni modo che la sede più opportuna per un ampio dibattito sulla situazione del personale sarà offerta alla Commissione dal prossimo esame del bilancio di previsione per il 1973, che dovrebbe iniziare alla ripresa dei lavori parlamentari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonchè al Consiglio superiore della magistratura ».

(È approvato).

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« Alle quote di proventi attribuite ai coadiutori-dattilografi giudiziari si applicano le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777 ».

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Esame di proposte di coordinamento dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa perio-**

dica » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione di proposte di coordinamento del testo degli articoli approvato dalla Commissione per i disegni di legge: « **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** »; « **Modifica all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « **Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato** », d'iniziativa del senatore Endrich.

Come i colleghi ricorderanno, rimangono da decidere alcune questioni che, peraltro, sono già state esaminate questa mattina dal Comitato di coordinamento.

La prima è stata sollevata dal senatore Licini in ordine alla opportunità di inserire nel disegno di legge una norma transitoria la quale stabilisca che le disposizioni più favorevoli al reo previste dal provvedimento sono applicabili d'ufficio nei procedimenti pendenti anche in sede di impugnazione. La seconda questione si riferiva alla soppressione dell'articolo 140 del vigente Codice, essendo stata prospettata l'inconciliabilità di tale norma, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, con le disposizioni già approvate dalla Commissione.

L I C I N I . La norma transitoria che ho proposto trae motivo dalle difficoltà che incontra l'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del Codice penale (« Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ») in relazione alla limitazione del gravame, cioè al *tantum devolutum quantum appellatum*. Per la verità, vi sono sentenze emesse dalla Corte di cassazione in materia che renderebbero superflua la mia proposta se costituissero una giurisprudenza costantemente applicata, ma nella pratica è capitato anche a me di constatare che ciò non è. Eppure la stessa Corte afferma chiaramente in una delle sue sentenze che « il limite di efficacia retroattiva della legge posteriore più favorevole è segnato dalla pronuncia di sentenza irrevocabile: di essa perciò deve farsi applicazione anche in sede di Cassazione, in relazione a reati anteriormente commessi, indipendentemente dai motivi di impugnazione ».

Ed a questo proposito è opportuno richiamare altre sentenze che si pronunciano in modo pressoché uguale proprio in materia di sospensione della pena e perdono giudiziale che sono quelle che avevo già messo in evidenza in occasione dell'esame delle norme transitorie rifacentisi agli articoli 163 e 164. Di fronte a queste sentenze ce ne sono però numerose altre che applicano restrittivamente il principio della delimitazione del gravame da parte del giudice. Ed è per i dubbi che ne possono derivare che avevo proposto una norma transitoria in base alla quale le disposizioni più favorevoli al reo sono applicabili d'ufficio nei procedimenti pendenti anche in sede di impugnazione. Norma alla quale seguiva un comma concernente il caso della pendenza del procedimento davanti alla Suprema Corte e che recitava: « La Corte suprema di cassazione, ove non ritenga superfluo il rinvio ovvero possa essa medesima, nei limiti della propria competenza, emanare i provvedimenti necessari (la qual cosa significa ricalcare quanto già affermato nel codice) annulla la sentenza impugna-

ta, rinviando gli atti al giudice che l'ha pronunciata ».

D'accordo: non si tratta di una norma nuova e la corretta applicazione dell'articolo 2 non dovrebbe renderla necessaria. Tuttavia il dubbio è valido ed è alimentato da ciò che si verifica in pratica. Mi è stato fatto osservare: ma la Corte di cassazione, che ha coniato essa stessa questo principio, non potrà discostarsi da esso. Peraltro, noi non siamo chiamati a legiferare soltanto per chi ricorre in Cassazione, ma anche per coloro che ritengono di fermarsi prima nella affermazione dei loro diritti. Quindi questa norma, che ha un effetto dichiarativo, non mi sembrava del tutto superflua. Tuttavia, se la Commissione dovesse ritenerla tale, nel senso che la applicazione dei principi che ho citato dovesse ritenersi estremamente pacifica, non potrei che adeguarmi a questa decisione. Faccio comunque presente che non sempre ciò che sembra pacifico in sede legislativa o dottrinale lo diventa in sede giurisprudenziale. Ed è proprio per questo motivo che ho proposto la norma illustrata.

B E T T I O L . Ho seguito con grande interesse quanto ha esposto il senatore Licini e, avendo un po' di esperienza dell'atteggiamento e del capovolgimento dei principi e delle contraddizioni che ne derivano in sede di applicazione presso la Corte di Cassazione, sono del parere che un provvedimento adeguato ci voglia, perchè la Corte di Cassazione non è l'oceano Pacifico, ma piuttosto l'oceano Indiano, volutamente quindi tralascia talvolta di toccare certe questioni, per non impelagarsi nè sporcarsi le mani. È perciò opportuno da parte nostra dare una interpretazione direi autentica di ciò che in effetti vogliamo. Certo, dovrebbero essere sufficienti la norma dell'articolo 2 e una retta impostazione mentale, non sottoposta a fazioni o a ragionamenti capziosi. Ma, siccome la Suprema Corte di Cassazione è composta di uomini come noi, che, come noi, possono sbagliare, è bene che si aggiunga una interpretazione esplicita della trasformazione dottrinale che noi abbiamo inteso operare.

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

V I V I A N I . Secondo me dovremmo limitare la norma proposta dal senatore Licini, nel senso, cioè, di dire soltanto: « Le disposizioni della presente legge sono applicabili d'ufficio nei procedimenti pendenti anche nel grado d'impugnazione ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Ritengo che il punto di vista del senatore Licini, così come del resto concordato anche in sede di Comitato di coordinamento, possa essere condiviso dalla Commissione, tanto più che la norma che si vorrebbe inserire mi pare addirittura tautologica, pleonastica, inutile, in quanto da parte della Suprema Corte di Cassazione vi è una condotta pressochè uniforme di riconoscimento di questo principio e, quindi, di applicazione dei relativi benefici. Ritengo, dunque, che la Commissione possa convenire sulla impostazione del senatore Licini e sulla interpretazione, peraltro corretta, da lui ribadita in ordine all'articolo 2. Ed è proprio per questi motivi che ritengo superflua una norma esplicativa, non potendo la Corte di Cassazione che adeguarvisi se non altro in ordine allo *jus superveniens*.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con quanto ha affermato il relatore, sottolineando la considerazione che alle preoccupazioni espresse dal senatore Licini sovviene *in toto* e non soltanto in parte l'articolo 2. Nulla in contrario, tuttavia, dato che il Governo condivide lo spirito che ha animato il senatore Licini nella presentazione del suo emendamento, che venga consacrata nei verbali dei lavori parlamentari l'interpretazione che il legislatore ha dato alla norma, la qual cosa dovrebbe consentire la più ampia garanzia dell'esatto e totale rispetto del principio più volte ribadito. D'altro canto, aggiungere una norma interpretativa, sia pure ristretta così come proposto dal senatore Viviani, potrebbe apparire una disarmonia, e comunque indurre all'interrogativo: per quale motivo in questa occasione è stato necessario chiarire e in altre no? Cioè, si potrebbe dedurre che l'articolo 2 sia da applicarsi sol-

tanto in determinate ipotesi e non sempre. In sostanza, mi sembra estremamente pericoloso andare a sottolineare un principio, specie quando questo è così chiaramente espresso, e per giunta in una legge di riforma del codice penale. Pertanto, sono completamente d'accordo con quanto ha dichiarato e proposto il relatore.

V I V I A N I . Io insisto perchè sia messa in votazione almeno la formula, diciamo così, ristretta da me proposta dell'emendamento del senatore Licini, perchè con le interpretazioni giurisprudenziali, che mutano a ogni soffiar di vento, non si sa mai come si va a finire.

P R E S I D E N T E . Richiamo l'attenzione del senatore Viviani sul fatto che una votazione che si risolvesse con la reiezione dell'emendamento potrebbe costituire un fatto pericoloso.

V I V I A N I . Perciò la Commissione dovrebbe essere tanto responsabile da votare a favore.

G A L A N T E G A R R O N E . Riterrei opportuno aggiungere all'emendamento proposto la parola « anche » prima delle altre « nei procedimenti pendenti in caso di impugnazione ».

V I V I A N I . Giustissimo. Accolgo senz'altro la proposta.

P E T R E L L A . Si tratta di una norma processuale che dovrebbe essere esaminata a parte.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Quanto proposto dall'emendamento non fa che ripetere il contenuto dell'articolo 2 del Codice, poichè l'unico limite è rappresentato dal giudicato. Quando la sentenza non è definitiva la giurisprudenza è costante nel ritenere che, trattandosi di un diritto che sopravviene, i giudici di appello e la Cassazione debbono applicare il beneficio anche se non è dedotto nei motivi.

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

V I V I A N I . In qualche occasione non è stato applicato.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Ad ogni modo, pur confermando la piena adesione al contenuto delle dichiarazioni del collega Licini ed alla stessa sostanza dell'emendamento, ritengo che l'articolo 2 sia ostativo a tale norma, la quale appare nei suoi confronti completamente pleonastica. Debbo pertanto esprimermi in senso contrario all'emendamento stesso.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione dei presentatori dell'emendamento sulla sua estrema pericolosità. Noi tutti concordiamo sullo spirito che lo ha consigliato e sul fatto che quanto in esso previsto debba essere applicato nella fase operativa, ma in questo momento, nell'esprimere il parere nettamente contrario del Governo alla sua votazione, desidero sottolineare che il non accogliere l'emendamento è l'unico modo per difendere il principio stesso, poichè una norma del genere potrebbe in futuro costituire un pericolosissimo precedente anche per le altre disposizioni contenute nel Codice penale, dato che saremmo costretti per ogni caso a ripetere che si applicano le condizioni più favorevoli al reo.

Ad ogni modo mi assumo esplicitamente la responsabilità dell'integrale applicazione, nel momento operativo, di quanto auspicato dai senatori Licini e Viviani nel loro emendamento; ribadendo che non ritengo necessaria l'approvazione dell'emendamento. Naturalmente non voglio insistere o tentare di imporre la mia volontà alla Commissione; la prego solo di non turbare quell'equilibrio che faticosamente è stato raggiunto.

V I V I A N I . Pur credendo che l'onorevole rappresentante del Governo intenda difendere lo spirito dell'emendamento, debbo però insistere per la sua votazione, perchè tutti sappiamo quanto ci è voluto perchè la giurisprudenza giungesse a quel traguardo, che peraltro non è affatto sicuro, anche

se qui lo si vuol gabellare come tale. È vero che vi è il disposto dell'articolo 2 del Codice, ma è anche vero che le sentenze passano in giudicato impugnate, e se non diciamo nulla in proposito corriamo il rischio di rendere le norme inapplicabili, avendo stabilito la Cassazione che l'articolo stesso vale per le sentenze non irrevocabili. Ora, fino a che punto una sentenza è revocabile se le parti non la impugnano? Bisogna quindi porre un punto fermo alla situazione.

M A R I A N I . Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario mi hanno convinto della necessità di escludere questa norma transitoria. Vi sono infatti leggi penali che sopravvivono e che allora non sarebbero applicabili. Caso mai avremmo dovuto essere più chiari circa l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 2 del Codice penale, ma la norma transitoria mi pare si debba escludere, anche perchè essa costituirebbe un'interpretazione dell'articolo 2 vigente e non una disposizione tale da poter essere considerata transitoria.

Del resto, per quanto abbia fatto ricerche, mi sembra che in proposito la giurisprudenza sia uniforme, stabilendo che, quando sia stata proposta l'impugnazione, tutti i capi della sentenza possano beneficiare dello *ius superveniens*, non solo quelli impugnati; e noi sappiamo che, in materia di amnistia, viene amnistiato il reo se la sentenza è definitiva, anche quando non vi è altro rimedio che la revisione sia pure per un solo capo.

P R E S I D E N T E . Do allora nuovamente lettura dell'emendamento, nella sua formulazione definitiva: « Le disposizioni più favorevoli al reo previste dalla presente legge sono applicabili d'ufficio nei procedimenti pendenti anche in sede di impugnazione ».

L'emendamento è stato ritenuto superfluo da quasi tutti i commissari. Il senatore Viviani insiste perchè esso sia posto ai voti. Lo pongo quindi in votazione.

(Non è approvato).

A questo punto dobbiamo sospendere la seduta per partecipare a quella delle Com-

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

missioni riunite 2^a e 11^a. Riprenderemo la discussione del disegno di legge non appena terminato i lavori in quella sede.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

(La seduta sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 12,50).

P R E S I D E N T E . Ricordo, anzitutto, che nella seduta del 29 novembre precisai l'interpretazione che si deve dare all'articolo 103 del Regolamento (la inevitabilità con lo scopo della legge deve ravvisarsi — in particolare — sullo stesso piano numerico). Nell'esame delle proposte di modifiche mi atterrò ora al criterio di dichiarare inammissibili quelle presentate in ordine a disposizioni per le quali appaia manifestamente infondata ogni questione di incongruenza e contraddittorietà normativa, rimettendo le rimanenti alla Commissione.

Come i commissari ricorderanno, nella scorsa seduta fu presentato dal senatore Petrone, cui si associò il senatore Lugnano, un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 140 del codice penale, precedentemente modificato dalla Commissione. La questione fu rimessa al Comitato di coordinamento perchè esaminasse se nella fattispecie era applicabile l'articolo 103 del Regolamento in considerazione del prospettato contrasto tra la facoltà di provvisoria irrogazione della sanzione accessoria da un lato e le modifiche recate dalla riforma dall'altro lato, le quali, rendendo sempre facoltativa l'irrogazione finale della sanzione medesima da parte del giudice, sembrano difficilmente legittimarne una anticipata applicazione in sede processuale.

Do lettura dell'articolo 140 del Codice nel testo modificato dalla Commissione: « Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione, o di un'arte, o della patria potestà, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta l'interdizione dai pubblici uffici dall'esercizio di una professione o di un

arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Il Comitato di coordinamento ha preso in esame l'articolo 140 del Codice ed ha rilevato che indubbiamente sul piano logico e dell'armonia vi sarebbe una contraddizione fra tale norma e le modifiche recate dalla riforma. Dopo discussioni — nel corso delle quali il senatore Mariani ha fatto presente l'opportunità di mantenere l'articolo 140 quale garanzia sussidiaria per tutti i casi non previsti dalle leggi speciali e dalle norme di carattere amministrativo (come la legge comunale e provinciale la quale prevede la sospensione del dipendente resosi colpevole di determinati reati) — il Comitato di coordinamento ha deciso di rimettere ogni decisione alla Commissione, e di ascoltare in merito il parere del rappresentante del Governo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole al mantenimento della norma, la quale non sembra inconciliabile con i principi adottati dalla Commissione. D'altra parte, esempi clamorosi, come il caso Mastrella, indicano l'opportunità di lasciare al giudice di istruzione la facoltà di sospendere provvisoriamente l'imputato dall'esercizio di pubblici uffici.

L U G N A N O . Abbiamo già rilevato nella precedente seduta che un dipendente come Mastrella sarebbe immediatamente incarcerato e quindi posto nella impossibilità fisica di continuare ad occupare il proprio posto.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Faccio notare che tale soluzione rappresenterebbe allora un incentivo per il magistrato ad emettere il mandato di cattura, considerato che questo rappresenterebbe l'unico mezzo per sospendere l'impiegato infedele dal servizio.

2ª COMMISSIONE

24º RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

P E T R O N E . Desidero cogliere l'occasione per riaprire un discorso globale.

Ricordo anzitutto che in sede di modifica dell'articolo 28 del Codice la Commissione decise — ed il Governo si dichiarò favorevole — di sopprimere il riferimento ai casi di interdizione da una professione o da un'arte nella considerazione che, di fronte ad un procedimento penale o ad una condanna, sarebbero stati gli ordini professionali in base alle loro autonome normative a sospendere o radiare l'iscritto — a seconda del tipo di reato — dall'albo di appartenenza o a ritirargli la licenza dell'attività che esercita. Ciò rappresenta un fatto storico, come l'abrogazione dell'articolo 31 del Codice decisa dalla Commissione.

Leggo ora nel resoconto sommario della seduta del 14 dicembre che « La Commissione esamina poi ed approva, separatamente, i seguenti articoli aggiuntivi proposti dal Comitato di coordinamento per sostituire alcuni articoli del codice penale in conseguenza delle modifiche recate dalla riforma ». È chiaro, quindi, che si sarebbero potute approvare soltanto le modifiche di taluni articoli non esaminati dalla Commissione e che risultavano in contrasto con la riforma stessa.

Quindi siamo in sede di coordinamento che consente non l'introduzione di nuovi articoli, ma la modifica di quelli già approvati, in quanto in contrasto tra loro.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Comunque, nel caso particolare, l'articolo 31 è stato soppresso in quanto le disposizioni in esso contenute sono riufluite negli articoli 28 e 30.

P E T R O N E . In verità il solo articolo 28 è stato esaminato dalla nostra Commissione: l'articolo 30 infatti lo è stato solo in occasione dell'ultima seduta, in sede di coordinamento. E se ciò è avvenuto per l'articolo 30 non capisco la ragione per cui uguale procedura non possa essere adottata per l'articolo 140, il quale costituisce un assurdo logico e giuridico, perchè abbiamo stabilito chiaramente il principio generale

secondo cui non è più possibile applicare una pena accessoria — come l'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio di un'arte o mestiere — se non in forma facoltativa. Evidentemente tale facoltatività non è conciliabile con la comminazione, in fase istruttoria, di una provvisoria esecuzione: è, piuttosto, un assurdo, perchè il giorno in cui il giudice di merito dovesse ritenere — dato che rientra nelle sue facoltà — di non applicare la pena accessoria, questa parte precedente che valore avrebbe? Soltanto quello di aver posto il cittadino in condizione di essere privato dello stipendio o di una qualsiasi parte del trattamento cui ha diritto.

Si è fatto cenno al caso Mastrella. Ebbene sappiamo benissimo che, per effetto delle norme sul pubblico impiego sia dello Stato sia degli Enti locali, non basta la semplice sentenza penale per essere automaticamente sospesi o radiati dal servizio: occorrono un procedimento e un provvedimento disciplinare. E tra i provvedimenti previsti dalle norme sul pubblico impiego vi è quello della sospensione cautelativa. Cioè è l'amministrazione — l'ente che è in condizioni di meglio valutare una situazione — che, di fronte a un determinato tipo di procedimento penale, esamina l'opportunità o meno di adottare un determinato provvedimento disciplinare.

Quindi è chiaro che, proprio per una evidente contraddizione logica e giuridica, dobbiamo essere propensi all'abrogazione della misura cautelativa a carattere provvisorio.

Come conseguenza, si apre il discorso sul mantenimento della norma riguardante la interdizione dall'esercizio di una professione, arte o mestiere. Mi rendo conto che l'aggiunta fatta all'articolo 30 è stata dettata da motivi di opportunità, in quanto, a seguito della soppressione, nell'articolo 28, di ogni accenno a questa norma e dell'abrogazione dell'articolo 31, restava un articolo 30 che non aveva senso, in quanto privo di ogni aggancio con le materie che disciplina. È questo il motivo per cui il Comitato di coordinamento ha ritenuto di proporre l'aggiunta all'articolo 30, di una parte di ciò che costituiva l'articolo 31, contemplando appunto

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

l'interdizione da una professione arte e mestiere per un periodo di tempo che va dai 15 giorni ai 3 anni (nei casi in cui si abusa della propria posizione).

Primo rilievo. Viviamo in un Paese in cui il pubblico ufficiale non soltanto è protetto da quello strano reato che è l'oltraggio a pubblico ufficiale, ma anche dalla disposizione per cui quando egli stesso commette un reato, per essere interdetto deve aver riportato una pena minima di 3 anni. Quando si tratta invece di un giornalista, di un avvocato, di un medico e così via, non esiste neanche la garanzia rappresentata dal limite di gravità del reato e conseguentemente della pena: scatta l'interdizione anche se al reo sono stati inflitti 15 giorni di reclusione. La qual cosa significa la ratifica del sistema dei due pesi e delle due misure e il riconoscimento sostanziale dei principi sanciti con l'articolo 28. È perciò che io mi domando se, così facendo, si agisca in modo conforme alla Costituzione, la quale reclama il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Non capisco, cioè, perchè un impiegato, per incorrere nella interdizione — provvedimento facoltativo — dalla sua attività, debba aver commesso un reato punito con almeno 3 anni di reclusione, mentre un professionista, un artista, un artigiano, un lavoratore in generale debba essere messo alla mercè della magistratura a seguito di qualunque condanna, come è avvenuto nel caso del giornalista e del magistrato palermitani. In teoria, quindi, potrei, quale patrocinatore infedele o presunto — tale per aver nuociuto agli interessi di qualcuno — riportare una condanna a 15 giorni di reclusione e una sospensione dall'attività professionale per 5 anni, mentre un qualsiasi impiegato che sia stato per esempio condannato, per un reato molto più grave, comportante la pena della reclusione di 2 anni, 11 mesi e 29 giorni, non è sottoponibile a tale provvedimento.

Siamo, quindi, di fronte a una norma — non so se risalente al codice fascista — che prevede un palese caso di ingiustizia. Si obietterà: vogliamo fare le leggi in base ai singoli casi? Ebbene, rispondo che anche i

singoli casi — come è di recente avvenuto per il caso Valpreda — servono a richiamare l'attenzione del legislatore. Tutta l'Italia si è mossa, allarmata dalla condanna di Palermo e l'appello dell'Ordine nazionale della stampa, degli uomini di cultura, dei sindacati, è stato uno soltanto: che il Parlamento cancelli una norma assurda, feudale, la quale mette il cittadino alla mercè di un magistrato che ha le sue opinioni politiche e vuole trasferirle sul piano della responsabilità dell'esercizio dell'attività professionale altrui.

Ebbene, vi pare serio, onorevoli colleghi, che nel momento in cui ci accingiamo ad approvare un provvedimento che vuole rappresentare la riforma del codice penale, e come tale dovrebbe recepire le teorie ed i principi più moderni ed aggiornati, di fronte ad un caso come quello denunciato si voglia nascondere la testa sotto la sabbia per fingere di non sentire? È questa la ragione per cui — nonostante l'eccezione formale di inammissibilità sollevata dal Presidente nella scorsa seduta — ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento ripropongo non soltanto la abrogazione dell'articolo 140 del Codice ma, in correlazione con l'avvenuta soppressione dell'articolo 31 e con le modifiche apportate all'articolo 28, presento un nuovo emendamento tendente a sopprimere l'articolo 30 del Codice penale la cui norma, consentendo la sospensione da una professione o da un'arte, contrasta con lo stesso articolo 1 della Costituzione là dove sancisce che « l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro ».

M A R T I N A Z Z O L I . Desidero intervenire assai brevemente riallacciandomi alle richieste e alle argomentazioni adottate dal senatore Petrone, per esprimere anzitutto consenso in ordine al problema dell'abrogazione dell'articolo 140 del Codice, riprendendo così un discorso sul quale ho già avuto occasione di intrattenermi in precedenti sedute. Mi rendo conto, infatti, degli inconvenienti segnalati con responsabile fermezza dal rappresentante del Governo, ma ritengo che essi non siano tali da impedire di supe-

rare dal punto di vista tecnico le incongruenze che provoca l'inserimento della norma nei nuovi principi adottati dalla Commissione. Dai quali principi scaturisce, quale corollario logico ed ineluttabile, l'impossibilità di mantenere il citato articolo 140. Infatti, una volta che è venuto meno il vigente meccanismo per cui l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione non deriva più *ex lege*, ma « può » essere inflitta dal giudice di merito, non appare più proponibile neppure la possibilità consentita dall'articolo 140; giacchè in tal caso il giudice istruttore non solo dovrebbe deliberare la quantità probatoria degli indizi di colpevolezza, ma pronosticare anche la scelta del giudice di merito, prevedere la decisione di quest'ultimo. Vi è, quindi, un'opportunità logica e sistematica ed in più, a mio giudizio, vi sono motivi di preoccupazione pratica che fanno ritenere accettabile la soluzione proposta, tenuto conto che l'uso indiscriminato dello strumento di cui all'articolo 140 determina situazioni di sostanziale ingiustizia assolutamente intollerabili.

Debbo invece esprimere il mio più radicale dissenso sulla seconda richiesta avanzata dal senatore Petrone. Effettivamente il Comitato di coordinamento si è trovato di fronte ad una norma priva di collegamento, giacchè la Commissione non aveva tenuto conto che, abrogando l'articolo 31 del Codice, l'articolo 30, pur sancendo « l'interdizione da una professione o da un'arte », rimaneva irrisolto non essendo previsti i termini per la sua applicazione. Cosa afferma il senatore Petrone? Che automaticamente dovremmo considerare da abrogare anche l'articolo 30, che non sarebbe più omogeneo rispetto al principio che la Commissione avrebbe voluto stabilire. A me pare che con maggiore onestà si debba invece riconoscere che tale deduzione non è consequenziale, e che anzi, se il dilemma fosse posto nei termini di una permanenza dell'articolo 30 nel testo vigente o di una sua abrogazione, non dovremmo dubitare dell'opportunità del suo mantenimento.

D'altra parte, la soppressione dell'articolo 30 non servirebbe certo a qualificare il co-

dice nel senso di quella famosa personalizzazione di cui abbiamo spesso parlato, ma anzi denuncerebbe una volta di più un intollerabile indirizzo permissivo. Il riferimento alla possibilità di interventi disciplinari dei vari Consigli dell'ordine, inoltre, non è affatto rassicurante in un momento in cui il senso della responsabilità individuale non è più nè certo nè fermo, dove la tutela delle posizioni avviene in forma acritica da parte degli ordini professionali. Si tratta di una realtà che abbiamo quotidianamente davanti agli occhi, che rivela tra l'altro anche una politica miope, e porta al discredito nonchè ad una crisi di credibilità e quindi dell'autorevolezza delle varie professioni.

Se poi il riferimento è stato fatto per il settore della stampa, io affermo che l'esempio Valpreda non è assimilabile alla sentenza di Palermo, giacchè la situazione del primo, offrendo alla magistratura un alibi per una scelta sbagliata, imponeva a noi l'obbligo di intervenire; non così per la sentenza di Palermo, la quale rappresenta niente più che una decisione sbagliata da parte di un singolo magistrato. Ma — tralasciando di esaminare qui l'autorevole opinione che ritiene inapplicabile l'interdizione per i reati commessi dal giornalista — v'è da dire che se la sentenza citata esprime un abuso ed una direzione obliqua dell'uso di un certo strumento, questo diverso strumento dovrebbe essere usato in termini di ferma durezza in relazione a tanta altra stampa; giacchè esso — e non le pene estremamente tenui che in materia si registrano — rappresenta il mezzo idoneo ad indurre una moralizzazione di certa stampa all'italiana, del cui contenuto possiamo renderci quotidianamente conto.

A me pare che in un momento in cui certi settori della stampa denunciano una chiara carenza di moralità e di valore professionale, il mantenimento di questo strumento sia una scelta giusta da parte del legislatore che si preoccupi di questi problemi, i quali non sono nè marginali nè di poco conto.

P E T R O N E . Poichè il senatore Martinazzoli, ferma rimanendo la mia richiesta

principale, ha parlato della possibilità di un accordo nel caso si voglia stabilire un certo limite di pena per l'applicazione delle pene accessorie, vorrei sentire qual è il parere del Governo, almeno nel caso in cui l'emendamento subordinato all'articolo 30 (che dovrebbe terminare con le parole: « nel caso di condanne superiori ad anni tre di reclusione) venisse approvato, così da usare lo stesso trattamento stabilito per i pubblici dipendenti.

Almeno sul piano della parità di trattamento, che corrisponderebbe tra l'altro ad un dettato costituzionale, si potrebbe addivere a questo emendamento subordinato.

P R E S I D E N T E . Con estrema pacatezza e fermezza, assumendomi tutte le responsabilità del caso, dico che in merito all'articolo 140 la questione è aperta e la Commissione deciderà come meglio crederà, tenendo presenti i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Invece, in merito alla questione che si riferisce all'articolo 30, per tutte le considerazioni fatte nel corso della precedente seduta e poiché la Commissione si è già occupata, proprio nella seduta precedente, degli articoli 28, 29 e 30, devo dire che qualsiasi emendamento non è proponibile in questa sede, tanto è vero che, la volta scorsa, abbiamo investito il comitato di coordinamento di due specifiche questioni: quella sollevata dal senatore Licini e quindi quella sollevata dal senatore Petrone prima, e sostenuta poi dal senatore Lugnano in merito al problema della conciliabilità o meno dell'articolo 140 con le disposizioni già approvate. Il Comitato di coordinamento, questa mattina, si è occupato solo di questi due problemi non ritenendosi investito di altra questione.

La Commissione decida liberamente ma, in ordine all'articolo 30 e conseguenti, non vi è possibilità di discussione perchè la Commissione se ne è già occupata.

L U G N A N O . Potremmo discutere subito dell'articolo 140 e, su tale articolo, mi pare che il Governo stesso, nella scorsa seduta, avesse espresso talune perplessità.

Ma mi sia permesso aggiungere qualche breve considerazione.

Ritengo che dovremmo liberarci della cattiva abitudine ormai contratta di utilizzare un caso eccezionale per...

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Dovremmo liberarci di tutti i casi!

L U G N A N O . Purtroppo, in Italia c'è la cattiva abitudine di aspettare, ad esempio, che si verifichi un infortunio per provvedere con norme appropriate.

Ritengo che la vicenda Mastrella — anche indipendentemente dall'intenzione del sottosegretario Pennacchini — evidenzia un dato che non deve poi spaventarci troppo.

Già la volta scorsa il senatore Martinazzoli ebbe a dire: per me va benissimo che Mastrella stia in galera e, per la verità, anche per noi va bene che sia così se per Mastrella intendiamo l'impiegato infedele, peculatore e non certo per distrazione.

Però, l'altra volta noi dicemmo pure che vi sono, di fronte a questo caso clamoroso, anche i casi — e sono migliaia — di sindaci, di amministratori i quali senza avere l'*animus* di un Mastrella o senza neppure avere intenzione di appropriarsi di qualcosa possono diventare vittime di un sistema più o meno automatico e, soprattutto, possono essere vittime di una erronea interpretazione che anticipa un giudizio.

L I S I . In molti casi questo succede in modo automatico, e vero!

L U G N A N O . Non bisogna allora, ad esempio, affidare al giudice istruttore l'anticipazione di un giudizio non soltanto sull'affermazione di colpevolezza e responsabilità ma anche sulla prevedibilità, e quindi sulla profetizzazione, di un'applicazione di pena accessoria.

Siamo d'accordo, onorevole Pennacchini, sul fatto che noi non possiamo dire ad un giudice istruttore, o a chiunque indagli sul comportamento di un pubblico impiegato, che gli diamo la facoltà non solo di preve-

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

dere la condanna (perchè a questo poi si arriverebbe) ma anche di prevedere che il giudice che condannerà userà, nei confronti della persona condannata, una pena accessoria che può anche non emettere?

Ora, se siamo d'accordo su questo, credo che potremmo già essere d'accordo sulla necessità di eliminare l'articolo 140 del codice penale e, inoltre, potremmo già trovarci d'accordo nel ritenere che, una volta eliminato tale articolo, non sarebbe invocabile la preclusione posta dal famoso articolo 103 del Regolamento.

Vorrei a questo punto chiedere all'onorevole Sottosegretario se non ritenga opportuno superare quelle perplessità. Noi stiamo vivendo un momento di rinnovamento e di trasformazione in tanti campi: alla Camera è già iniziato il dibattito sulla riforma del Codice di procedura penale, in cui è prevista l'abolizione dell'obbligatorietà del mandato di cattura; mandato di cattura che, applicato come è stato fino ad oggi, ha turbato tante coscienze. Ora che cosa potrà accadere, ammesso sempre che in Italia possa riprodursi un caso Mastrella? Che nello spazio di pochi giorni l'eventuale nuovo Mastrella potrà essere giudicato; e potrà essere condannato, nello spazio di qualche mese, con sentenza passata in giudicato.

D'altronde, poichè stiamo appunto procedendo alla riforma del Codice penale contemporaneamente al determinarsi di nuovi criteri e principi cui deve ispirarsi il nuovo Codice di procedura penale, non possiamo tralasciare di approfondire concetti che in quella sede vengono esaminati con maggiore speditezza e che tutti abbiamo convenuto dover porre a base del nuovo sistema processuale italiano. Vorrei quindi rinnovare la mia preghiera all'onorevole rappresentante del Governo perchè veda di superare le sue perplessità accedendo all'orientamento della Commissione in relazione all'articolo 140 del Codice penale.

M A R I A N I . Poichè faccio parte del Comitato di coordinamento debbo osservare che, se ho ben capito, non è che la Commissione sia oggi chiamata a votare la soppres-

sione o meno dell'articolo 140. Vi è infatti una preclusione, dato che gli articoli del disegno di legge erano già stati tutti approvati, salvo alcuni ben determinati per i quali erano state sollevate precise questioni.

C O P P O L A . La Commissione ha ritenuto opportuno procedere all'esame di ulteriori proposte di modifica in base all'articolo 103 del Regolamento. Così è accaduto anche per l'articolo 140 del Codice, che appare in contrasto con altre norme.

M A R I A N I . Allora dovrà essere il Comitato di coordinamento a proporre la abrogazione dell'articolo 140, dopodichè la Commissione deciderà. Comunque noi stamane ne abbiamo discusso, ma senza risolvere nulla, anzi abbiamo concluso che la questione andava approfondita sulla base della legislazione speciale vigente.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Il collega Mariani non era presente quando ho riferito alla Commissione i suoi dubbi, facendo osservare che, qualora la Commissione stessa non volesse sopprimere l'articolo 140, potrebbe limitarne l'efficacia ai casi gravi, che non sono oggetto di leggi speciali.

M A R I A N I . In questo caso è giustissima l'osservazione fatta dal collega Martinazzoli sulla situazione di stasi esistente. Io so di fatti gravissimi accaduti a Roma, dove nulla procede, dove avvengono cose che nella nostra professione non dovrebbero essere consentite. Ad ogni modo concordo con il relatore sull'opportunità di parlare almeno dei casi gravi e dei casi per i quali non provvedano leggi speciali.

P R E S I D E N T E . Anche qui vi è un'assunzione di responsabilità da parte della Presidenza. La questione dell'articolo 140, anche sulla base delle opinioni espresse dal Comitato di coordinamento, è proponibile in questa sede e pertanto andrà messa ai voti anche se il Comitato stesso non è pervenuto alla decisione unanimemente; e ciò sia

2ª COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

per quanto riguarda la proposta principale dell'abrogazione dell'articolo 140, sia per quanto riguarda la subordinata, cui accennava il relatore.

L I C I N I . Mi associo a quanto detto dal collega Martinazzoli, il quale ha portato elementi validissimi. Vorrei solo aggiungere che una facoltatività prima della condanna definitiva si spiega solo dal punto di vista processuale e riguarda il Codice di procedura penale. Qui si tratta piuttosto di una definitività imposta, tale da indurre il giudice ad applicare la condanna consapevolmente.

Per quanto riguarda la proposta subordinata cui accennava il relatore debbo dire che il richiamarsi a leggi speciali — proprio quando ci lamentiamo del fatto che gli ordini professionali in base alle stesse non agiscano — può rappresentare un rimedio peggiore del male.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha niente di nuovo da dire in quanto ritiene di aver già detto tutto nel corso della precedente seduta.

Oggi sono state fatte molte osservazioni su quello che il Governo aveva detto circa alcuni casi particolarmente gravi; ebbene, il discorso è facilmente rovesciabile. Non è sulla base nè dei casi limite da una parte, nè di casi limiti dall'altra, ripeto, che si può legiferare.

Il Governo, invece, è notevolmente preoccupato dell'abolizione di questo articolo che rimane l'unica ancora di salvezza cui un giudice si può « aggrappare » per eliminare la permanenza in seno alla collettività di persone socialmente pericolose.

Qui è stato detto molto chiaramente che l'applicazione provvisoria delle pene accessorie è fatta soltanto quando si è « avuto riguardo alla specie ed alla gravità del reato ». Vi è quindi una certa garanzia.

È stata messa in evidenza la inconciliabilità, l'incompatibilità delle modifiche proposte in relazione all'articolo 103 del Codice penale e, se non vado errato, la Commissione

ne ha dato mandato al Comitato di coordinamento di stabilire se l'articolo 140 del Codice penale, in sede di coordinamento, poteva essere soppresso. Ora, il Comitato di coordinamento non è l'attore di proposte unanimi e riporta la questione in Commissione, e in questa sede il Governo può dire la sua parola.

È venissimo, senatore Lugnano, che il disegno di legge sulla procedura penale pendente alla Camera dei deputati prevede l'abolizione dell'obbligatorietà del mandato di cattura obbligatorio, ma non prevede l'abolizione del mandato di cattura facoltativo e quindi, in qualunque momento, il giudice può essere spinto — ecco la mia preoccupazione — ad emettere il mandato di cattura.

Pertanto, a mio giudizio, questo può rappresentare un notevole peggioramento della situazione nei confronti del reo o dell'imputato.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, propongo di applicare l'articolo 103 del Regolamento e conseguentemente metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Petrone tendente a sopprimere l'articolo 140 del Codice penale, precedentemente modificato dalla Commissione. A tale emendamento si sono dichiarati contrari il rappresentante del Governo ed il relatore.

(Non è approvato).

Ritiene a questo punto il relatore di dover avanzare una proposta subordinata?

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. No, non ho nessuna subordinata da proporre.

L U G N A N O . Vorrei sapere se sia conciliabile la relazione del senatore Follieri, e quindi la maggioranza che è risultata in seno al Comitato per il coordinamento, espressasi nel senso della inconciliabilità e conseguentemente della abrogazione dell'articolo 140, con il voto contrario ora espresso dal senatore relatore e dalla maggioranza, che ha portato al mantenimento dell'articolo 140.

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Era sempre la Commissione plenaria che doveva decidere, sentito il rappresentante del Governo.

COPPOLA. Presento un emendamento tendente ad inserire nell'articolo 140 del Codice penale le parole « in casi di particolare gravità « dopo le altre » durante l'istruzione o il giudizio ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Credo di dover aggiungere che l'emendamento che io proponevo diceva: « per i casi gravi, sempre che la sospensione non sia prevista da leggi speciali ». Su questo emendamento, tuttavia, non insisto.

COPPOLA. Allora ritiro anche io l'emendamento che avevo proposto.

PETRONI. Ho fatto pervenire alla Presidenza della Commissione due miei emendamenti. Il primo riguarda la soppressione dell'articolo 30 del Codice penale; il secondo, subordinato, concerne l'introduzione di un nuovo articolo 16-ter.

Fin dall'inizio dei nostri lavori abbiamo stabilito che, fino al momento in cui non avremmo licenziato definitivamente il testo del disegno di legge in esame, avremmo potuto apportarvi talune modifiche, anche di carattere autonomo. Ho dunque proposto questo nuovo articolo 16-ter, con il quale affermo un determinato principio.

PRESIDENTE. Senatore Petrone, capisco la differenza tra le due formulazioni. Sentiamo ora il rappresentante del Governo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, in sede di riesame dei lavori compiuti dalla Commissione, ha trovato un motivo di applicabilità dell'articolo 103 del Regolamento, al quale pertanto fa riferimento, in ordine all'approvazione dell'articolo 22 del disegno di legge. Ora, per come è congegnata la norma approvata, il concorso delle cause verrebbe

ad escludere il nesso di causalità, e quindi la punibilità dell'agente, anche nell'ipotesi in cui, pur essendo queste cause eccezionali e imprevedibili, abbiano avuto minima rilevanza nella produzione dell'evento.

In altri termini, non basta il semplice requisito della eccezionalità e imprevedibilità a rendere esplicita la necessità del contributo preponderante della causa stessa nella produzione dell'evento. Ma faccio osservare che una causa eccezionale e imprevedibile potrebbe anche apportare un contributo insignificante alla produzione dell'evento; allora solo perchè eccezionale e imprevedibile, varrebbe a spezzare questo nesso di causalità tra l'azione od omissione del colpevole e l'evento?

Facciamo un caso pratico. Un uomo colpisce con una pugnala mortale il rivale; mentre questi cade, ferito mortalmente, ma non è ancora morto, viene colpito da un fulmine, che ne accelera la morte. In base alla norma che abbiamo approvato l'autore andrebbe esente da pena.

Perciò a me pare che questo comma sia anzitutto in contrasto col primo comma dell'articolo 41 che abbiamo approvato, ma è soprattutto in contrasto col secondo comma (emendamento Petrella) che abbiamo spostato all'articolo 62. Infatti, per quanto riguarda il primo punto, l'articolo 41 al primo comma stabilisce che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Col secondo comma, invece, detto rapporto di causalità è escluso ancorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute abbiano inciso in minima parte nella produzione dell'evento; non è escluso cioè il nesso causale secondo il primo comma, quando le concause sono indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, però, quando incidono in minima parte, è escluso del tutto.

Contrasto ancora maggiore si rileva con l'ultimo comma dell'articolo 62 attuale, cioè con l'emendamento che abbiamo approvato, il quale dice: « Per ottenere la diminuzione di pena è necessario che le cause abbiano

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

Quindi occorre una notevole rilevanza per l'attenuante; invece, la scarsa o insignificante rilevanza esclude totalmente la responsabilità. Rendiamoci conto di questo, insomma: è necessaria una notevole rilevanza per avere l'attenuante; quando invece la rilevanza è scarsa, la punibilità è addirittura esclusa.

Nella formulazione del comma approvato in Commissione, poi, non si prescrive neppure che queste cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ancorchè indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, debbono essere ignorate dall'agente. Questo non lo si dice neppure. Cosicchè l'autore di un fatto delittuoso andrebbe esente da pena anche nell'ipotesi che sia a conoscenza delle predette cause. La morte a seguito di una puntura di spillo inferta per gioco è un evento eccezionale imprevedibile, rispetto all'entità dell'azione, per chi ignori che si tratta di un soggetto emofiliaco e non certo per chi, invece, conosce che quel soggetto è emofiliaco.

Pertanto, a me sembra opportuno — soltanto per motivi di coordinamento e di armonizzazione, senza cambiare nulla di tutto quello che è stato fatto e quindi senza, non dico tradire, ma neppure scalfire la volontà della Commissione — apportare una piccola aggiunta che concili l'emendamento al secondo comma dell'articolo 41 sia col primo comma, sia col famoso emendamento del senatore Petrella che abbiamo spostato all'articolo 61. Bisognerebbe insomma inserire dopo il primo comma dell'articolo 41 il seguente comma:

« Il concorso di cause preesistenti o simultanee, ignote dall'agente, ovvero di cause sopravvenute da lui non previste, indipendenti dalla sua azione od omissione, esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali ed abbiano avuto determinante efficacia nella produzione dell'evento ».

Questo mi pare sia l'unico anello di congiunzione che è ancora consentito mettere

tra un comma e l'altro. Se invece non lo facciamo, metteremo chi dovrà applicare domani la legge in condizioni di estremo disagio, perchè troverà una contraddizione in termini veramente insanabile.

Ricordo infine che dell'emendamento del senatore Follieri (relativo al concorso di cause che esclude il nesso causale) era stato eliminata la seguente espressione che all'inizio era contenuta nell'emendamento stesso: « le quali abbiano efficacia prevalente nella produzione dell'evento ».

P R E S I D E N T E . I colleghi che ritengono di dover intervenire sono pregati di porre la loro attenzione anche sull'interpretazione dell'articolo 103 circa l'inconciabilità.

P E T R O N E . Non abbiamo discusso su questo. Il Presidente, dichiarando di avvalersi dei poteri conferitigli, non ha dato alla Commissione neppure la possibilità di discutere sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E . Abbiamo discusso a lungo su quanto da lei proposto.

Comunque, aveva chiesto di parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Gli argomenti esposti dall'onorevole Sottosegretario sono stati da noi già esaminati proprio tenendo conto del testo che adesso ci viene proposto. Abbiamo osservato la insufficienza di questo testo allorchè si personalizza la conoscenza della concausa con l'espressione « da lui non » e abbiamo detto che, così operando, si finirebbe per sottrarre alla perseguibilità penale tutta una fetta di reati colposi. Cioè, questo testo finirebbe per andare ben oltre le intenzioni del proponente. Quando, con un emendamento del senatore Follieri proposto proprio in contrapposizione a una simile norma, abbiamo fatto riferimento ad una situazione in astratto, imprevedibile, abbiamo evidentemente tenuto conto di situazioni che non potevano assolutamente essere previste e che per la medesima, ovvia ragione non

erano state prevedute dall'agente in concreto. Cioè, definendo il nesso di causalità, avevamo coperto ogni impossibilità logica, ed equiparato le cause preesistenti e simultanee alle sopravvenute, questa essendo l'unica volontà della Commissione per adeguare il regime del nesso di causalità alla causalità umana qualificata dal pericolo o alle altre teorie che comunque respingono l'ipotesi dell'equivalenza delle condizioni.

Abbiamo inoltre, e a ragion veduta, respinto una quantificazione minore o maggiore. E ciò perchè anche una prevalenza assoluta di cause indipendenti dall'azione del reo nella produzione dell'evento, rispecchiando un'unica, anche minima condizione posta dall'agente, vale a qualificare non soltanto come suo il reato frutto dell'azione, ma addirittura come reato doloso. E noi avevamo coperto quel salto a seguito di una lunga, elaborata discussione, che aveva investito proprio gli specifici temi e termini adesso usati. Praticamente adesso si introduce nuovamente la discussione su quello che era stato il risultato di una valutazione ormai definitiva e sancita con un voto specifico da parte della Commissione.

Noi perciò non possiamo riaprire quella discussione: nè a norma di Regolamento nè dal punto di vista logico, in quanto l'alternativa che ci viene proposta è inaccettabile essendo destinata a creare nell'ambito del nesso di causalità, cioè nel rapporto tra condotta materiale ed evento, un fallo che non sarebbe assolutamente giustificabile.

V I V I A N I . Vorrei mi fosse spiegata la differenza che intercorre tra la modifica proposta dal Governo e la norma da modificare, la quale recita: « Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non erano previste le cause simultanee e preesistenti.

V I V I A N I . Ebbene, come giustamente sosteneva il senatore Petrella, mi sembra

che la nuova proposta tenda ad alterare il volere della Commissione espressasi in una votazione, senza peraltro voler affermare che la formula da noi adottata sia la più felice. In verità ho manifestato dubbi anche su di essa, tuttavia essa è quella che abbiamo approvata, ed ora che siamo in sede di coordinamento non possiamo modificarla, anche perchè, allora, porteremmo nuovamente in discussione il testo da noi precedentemente proposto, subordinato all'emendamento del senatore Bettiol, e che fu respinto.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo desidera precisare di aver avanzato la proposizione soltanto per sapere se la Commissione ritenga possibile attuare un tale tipo di coordinamento. Il Governo non vuol entrare nel merito nè ritornare sulle decisioni già adottate dalla Commissione.

M A R T I N A Z Z O L I . In ordine al problema della previsione effettiva in collegamento con la prevedibilità mi pare che il senatore Petrella abbia torto, anche se il tipo di condizione della prevedibilità che è sembrato prevalere nella Commissione potrebbe far nascere qualche sospetto. Io sono convinto che la imprevedibilità è di segno opposto e contraddittorio non solo rispetto alla possibilità di previsione ma alla previsione effettiva che è quella di chi non ignora la causa concorrente. Quindi non avrei le preoccupazioni manifestate dal senatore Petrella. Credo invece che non sia chiaramente enunciato l'altro aspetto del problema, cioè che le cause concorrenti devono avere una rilevanza prevalente, visto che questo è stato il pensiero della Commissione.

Non mi meraviglio, purtroppo, che nascano già a livello di Commissione problemi interpretativi, i quali, del resto, con la formula adottata, sono destinati a moltiplicarsi all'infinito: comunque è inutile riaprire una recriminazione oramai consegnata alle cronache e annullata da un voto. Tuttavia, che si debba e si possa immaginare una situazione di notevole ingiustizia tutte le volte in cui il concorso delle cause concorrenti sia

2ª COMMISSIONE

24º RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

tale da variare minimamente non il fatto del reato ma le modalità del fatto del reato e, in secondo luogo, che si determini una seria causale concorrente interpretabile come irrilevante sul piano di una causalità normativa, non è certo fuori luogo. Facciamo il caso di una persona che avvelena le acque destinate all'alimentazione, senza consumare pienamente il reato, cioè avvelenandole al 99,99 per cento, per cui sia sufficiente l'aggiunta di un'ulteriore, piccolissima percentuale, per realizzare la fattispecie criminosa. Poniamo che intervenga direttamente il demone — sapete che il Papa ha detto che il demone esiste —: il suo intervento, inquadrabile come fatto imprevedibile, determina il completo avvelenamento delle acque e, quindi, configura il reato. Con la formulazione proposta, se ho capito bene, voi sostenete che chi ha avvelenato le acque al 99,99 per cento non risponde del reato. Mi pare si tratti di una norma particolarmente grave.

PETRELLA. Noi non abbiamo affatto quantificato la prevedibilità. Col termine di eccezionalità, che risale al senatore Bettiol, abbiamo voluto determinare la natura della concausa.

MARTINAZZOLI. Un conto è la eccezionalità della partecipazione, un altro dell'evento, tant'è vero che nell'emendamento all'articolo 62 proposto dal senatore Petrella si contempla un comportamento eziologico minimo. Ma torniamo all'esempio che ho fatto ossia all'esempio di un reato doloso di pericolo e colposo di danno: io inquinò l'acqua colposamente fino al 99,99 per cento. Se l'intervento, sicuramente imprevedibile, del diavolo determina l'aggiunta di quel minimo di veleno che consenta al reato di perfezionarsi, dobbiamo davvero sostenere che il mio comportamento deve andare esente da pena? Mi pare si tratti di una conseguenza piuttosto grave.

PETRELLA. Se interviene una causa eccezionale, l'agente non ne risponde già a termini delle norme vigenti. Ebbene, noi

non abbiamo fatto altro che estendere tale principio.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Desidero rammentare che sul rapporto di causalità abbiamo discusso a lungo per più sedute, abbiamo esaminato numerosi emendamenti, abbiamo respinto la formula proposta dal senatore Bettiol ed infine la Commissione ha riscoperto un emendamento da me presentato. Emendamento che, dopo un'ulteriore limatura, è stato approvato dalla Commissione ricevendo l'adesione dello stesso senatore Bettiol, il quale precisò che, sia pure in forma logorrica, esso traduceva il suo stesso punto di vista.

Non ritengo pertanto che oggi possa essere presa in considerazione la richiesta di una modifica, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, per una presunta incompatibilità o disarmonia — che a me peraltro non risulta — fra quella norma e l'emendamento Petrella successivamente approvato. D'altra parte, se noi abbiamo veramente sbagliato, provvederà l'altro ramo del Parlamento a correggere i nostri eventuali errori.

PRESIDENTE. La Presidenza, avendo ascoltato gli interventi dei vari senatori e il parere del relatore, ritiene che la questione sollevata dal rappresentante del Governo non possa essere proposta in questa sede.

A questo punto, ribadita l'impossibilità dell'emendamento soppressivo dell'articolo 30 presentato dal senatore Petrone, non rimane che esaminare l'emendamento subordinato presentato dallo stesso senatore Petrone, tendente ad aggiungere il seguente articolo 16-ter:

« Le norme dell'articolo 30 del Codice penale sono applicabili solo nel caso di condanna ad una pena superiore a tre anni di reclusione ».

PETRONI. L'approvazione dell'emendamento risolverebbe anche la questione relativa all'articolo 140 del Codice, giacchè evidentemente non potrebbe essere stabilita la

2^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

provvisoria applicazione dell'interdizione da una professione o da un'arte se non in presenza di un reato che preveda una condanna superiore a 3 anni di reclusione. Con tale norma, inoltre, si parificherebbe il trattamento dei privati a quello dei pubblici dipendenti.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Specie dopo che la Commissione ha testè deciso di non prendere in considerazione un emendamento chiarificatore del Governo, francamente non vedo come possa essere esaminata la proposta del senatore Petrone, che è del tutto innovativa rispetto alla decisione già assunta dalla Commissione.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Il relatore ritiene che il nuovo articolo proposto dal senatore Petrone non rientri nell'attività di coordinamento, ma riapra una discussione che la Commissione ha già chiuso definitivamente.

PETRONI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, in relazione al secondo capoverso dell'articolo 97 del Regolamento metto ai voti l'articolo aggiuntivo 16-ter proposto dal senatore Petrone, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Conclusi in tal modo l'esame e l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà presentare all'Assemblea la relazione e il testo degli articoli approvati dalla Commissione. Propongo che tale mandato sia conferito al senatore Follieri, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 14,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO